



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**

**Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno**

Via del Viminale, 1 00184 Roma Tel. 06/465.25905 - Fax 06/487.10.73

sito web : [www.uil-interno.it](http://www.uil-interno.it) e-mail : [info@uilinterno.it](mailto:info@uilinterno.it)

**CIRCOLARE N.30**

**22 aprile 2008**

**DETRAZIONE PER CARICHI DI  
FAMIGLIA**

Riteniamo utile trascrivere la circolare prot. n. 4007311 del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, avente ad oggetto la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che impone di ripresentare le domande relative alle detrazioni spettanti, utilizzando la modulistica predisposta.

\* \* \* \*



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Prot. Uscita del 28/03/2008

Numero 4007311

Oggetto: Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

La Legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto novità in materia di detrazione per carichi di famiglia.

Più in particolare, l'art. 1 comma 15 della citata legge ha novellato, con l'introduzione del comma 1 bis, l'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, stabilendo in particolare che in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro, ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. Inoltre, è stato stabilito che in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Si soggiunge che nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

E' doveroso evidenziare che l'ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come *bonus complessivo e unitario* a beneficio della famiglia numerosa, che non aumenta in presenza di un numero di figli superiori a quattro.

I criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall'art. 12 del Tuir con riferimento alle detrazioni ordinarie per i figli a carico.

La detrazione in argomento trova applicazione indipendentemente dal periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che da diritto alla detrazione della stessa; costituisce una ulteriore detrazione che va, pertanto, ad



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**  
Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

aggiungersi a quelle ordinarie già previste dal comma 1 dello stesso articolo 12 e spetta in misura piena e pari a 1.200 euro a prescindere dal livello di reddito del beneficiario.

La legge finanziaria modificando ulteriormente il predetto T.U. ha inoltre stabilito che qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda (diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del citato art. 12 nonché delle detrazioni per il reddito di lavoro dipendente, di pensione e di altri redditi, per oneri e per canoni di locazione, rispettivamente indicate, agli articoli 13, 15 e 16, del citato T.U. nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Sull'argomento l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 9 gennaio 2008 ha precisato, tra l'altro, che nelle annotazioni del modello CUD 2008 – redditi 2007 è stato certificato l'importo non riconosciuto al dipendente, per consentire l'eventuale recupero in sede di dichiarazione dei redditi.

A tale riguardo, inoltre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 18 del 25/02/2008 ha precisato di aver provveduto, in fase di conguaglio fiscale, ad applicare tale ulteriore detrazione con la seguente modalità:

- Nucleo familiare con presenza di almeno 4 figli e coniuge a carico è stata applicata l'ulteriore detrazione per carichi di famiglia per l'intero importo di euro 1.200 senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di spettanza.
- Nucleo familiare con presenza di almeno 4 figli e coniuge non a carico è stata applicata l'ulteriore detrazione per carichi di famiglia per un importo pari a euro 600 senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di spettanza.

Si precisa che le disposizioni di cui sopra si applicano, come ribadito dall'art.1, comma 16 della citata legge finanziaria per l'anno 2008 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Si rappresenta, altresì, che nel modello CUD in argomento è stata inserita la sezione "*Sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito*" in quanto l'art. 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni della legge 29 novembre 2007, n. 222, ha riconosciuto un beneficio tributario pari a 150 euro ed un'ulteriore somma di 150 euro per ciascun familiare a carico nel 2006, per i contribuenti la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 è risultata pari a zero.

Tali ultimi importi sono stati corrisposti da questo Ufficio ai dipendenti individuati come beneficiari del contributo in questione, nel mese di dicembre 2007 e certificati nei punti 255, 256, 257 e 258 del predetto CUD.

La legge finanziaria 2008 all'art. 1 comma 221 ha, poi, apportato modificazioni anche in materia di *detrazioni fiscali* (art. 23 comma 2 del DPR 600 del 1973) stabilendo che le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato Testo Unico sono riconosciute se il percettore dichiara annualmente di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Pertanto, al fine di ottemperare a quanto previsto dalle nuove disposizioni, si prega di voler far compilare a tutto il personale civile dell'Amministrazione dell'Interno l'allegato modello (ALL. 1), che dovrà essere inoltrato all'Area VII di questa Direzione esclusivamente per il tramite di codesti Uffici.

Il personale in servizio presso gli Uffici di questa Amministrazione, la cui partita stipendiale è gestita direttamente dalle Direzioni Territoriali dell'economia e delle finanze, dovrà invece utilizzare l'analogo modello predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sul sito [www.tesoro.it](http://www.tesoro.it), e trasmetterlo compilato tramite l'ufficio di appartenenza alle predette Direzioni.

Tutto ciò premesso, si prega di portare all'attenzione del personale in servizio il contenuto della presente.

Si precisa che la circolare e la relativa modulistica sono rinvenibili anche presso l'indirizzo <http://DAITNET> ovvero <http://10.254.5.1> nello spazio INFOTEP, ove saranno a breve disponibili ulteriori informazioni.

Si segnala, comunque, che ulteriori precisazioni potranno essere richieste all'indirizzo e-mail [mariarosaria.arcopinto@interno.it](mailto:mariarosaria.arcopinto@interno.it).

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Bruschi)